

**RIDETERMINAZIONE IMPORTO CONTRATTO INTEGRATIVO PER LA
DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'ATS
DELLA MONTAGNA E IL CENTRO CAMUNO DI MEDICINA SPORTIVA
C. GOLGI S.N.C. PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI
SPECIALISTICA AMBULATORIALE PER IL RILASCIO DELLE
CERTIFICAZIONI DI IDONEITA' ALLA PRATICA DI ATTIVITA'
SPORTIVE AGONISTICHE PER MINORI E DISABILI- ANNO 2016**

Premesso:

1. che con Deliberazione n. VI/47508 del 29.12.99 la Giunta Regionale ha, fra l'altro, approvato lo schema tipo di contratto tra l'ASL e i soggetti pubblici e privati erogatori di assistenza sanitaria in regime di ricovero e cura nonché ambulatoriale;

2. che l'art. 11 di tale schema tipo prevede che “in caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del contratto stipulato, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato”;

3. che costituisce causa ostativa alla stipula del contratto la sussistenza di una sentenza di condanna che incide sulla moralità professionale, ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. c) del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;

4. che con la DGR n. IX/3856 del 25.07.2012 e con la DGR n. IX/4606 del 28.12.2012 ad oggetto “Indicazioni in merito alla DGR n. IX/3856 del 25.07.2012 – Determinazione in ordine ai requisiti previsti per la sottoscrizione del contratto da parte delle strutture accreditate di diritto privato” sono stati stabiliti i requisiti necessari dei soggetti legittimati alla sottoscrizione dei contratti con la PA;

5. che ai sensi della Legge Regionale n. 33/2009, come modificata dalla Legge Regionale n. 23/2015, gli erogatori aderiscono al Sistema Informativo Socio

	Sanitario regionale (SISS) secondo le modalità definite dalla Giunta Regionale	
	nell’ambito del progetto CRS-SISS;	
	6. che il 03.12.1999, in attuazione della DGR n. VI/47508 del 29.12.1999, tra l’ASL	
	di Vallecamonica-Sebino e l’Ente Centro Camuno di Medicina Sportiva C. Golgi	
	S.N.C. è stato stipulato un contratto, conforme allo schema tipo di cui sopra, per	
	l’erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale per il rilascio delle	
	certificazioni di idoneità alla pratica di attività sportive agonistiche per minori e	
	disabili, per quanto non diversamente previsto da regole introdotte successivamente	
	che si intendono integralmente recepite;	
	7. che con la Delibera n. X/4702 del 29.12.2015 la Giunta Regionale, ha stabilito, tra	
	l’altro, le modalità per la stipula dei contratti tra ATS ed erogatori per la definizione	
	dei rapporti giuridici ed economici e di assegnazione dei budget per l’anno 2016 per	
	l’erogazione delle attività di ricovero e cura e di specialistica ambulatoriale a carico	
	del SSN, prevedendo che entro il 30.04.2016 siano siglati i contratti per l’esercizio	
	2016;	
	8. che con la delibera n. X/5118 del 29.04.2016 la Giunta Regionale, tra l’altro, ha	
	integrato le regole di gestione del sistema sociosanitario lombardo, approvando	
	l’allegato 1 “Indicazioni in ordine alla negoziazione per l’anno 2016”, stabilendo	
	inoltre che il termine ultimo per la stipula dei contratti sia il 31.05.2016;	
	9. che il 31 maggio 2016 è stato stipulato contratto integrativo con il “Centro	
	Camuno di Medicina Sportiva C. Golgi S.N.C per un importo pari ad euro	
	119.494,00=pari al 97% del finanziato 2015;	
	10. che tale importo era stato definito utilizzando le modalità di calcolo previste dalle	
	regole regionali e sulla base del finanziato riportato sul portale Scriba;	
	11. che il finanziato 2015 risultava significativamente inferiore alla reale produzione	
		2

	della struttura, circostanza già segnalata dal Direttore Generale dell'ex Asl	
	Vallecamonica Sebino con relativa richiesta di incremento del budget 2015;	
	12. che con nota n. 36189 del 18.08.2016 questa ATS ha richiesto alla Direzione	
	Generale Welfare – Unità Organizzativa Programmazione Polo Ospedaliero –	
	Struttura Accreditamento e Negoziazione Polo Ospedaliero l'autorizzazione ad	
	incrementare il tetto contrattuale 2016 sulla base della reale produzione 2015 portata	
	al 97%, per un importo pari ad euro 138.626,00=;	
	13. che con nota del 02.09.2016 ad oggetto “Negoziazione 2016 – centro Camuno di	
	Medicina dello Sport” la Dirigente della Struttura Accreditamento e Negoziazione	
	Polo Ospedaliero, nel prendere atto della richiesta sopra citata, dichiara di attendere il	
	perfezionamento del nuovo accordo contrattuale;	
	14. ritenuto pertanto di rideterminare il tetto contrattuale, confermando per i restanti	
	articoli il contenuto del contratto integrativo stipulato il 31.05.2016 con l'Ente	
	Centro Camuno di Medicina Sportiva C. Golgi S.N.C.	
	Dato atto che le parti, dopo approfondito esame di quanto dettagliato nella DGR n.	
	4702 del 29.12.2015 ne hanno condiviso le regole procedurali ed hanno raggiunto un	
	accordo concernente le modalità applicative della negoziazione;	
	Vista la legge regionale n. 23/2015;	
	Tutto ciò premesso	
	tra	
	ATS della Montagna, P. IVA 00988200143, in persona del Legale Rappresentante,	
	Dott.ssa M. Beatrice Stasi	
	e	
	il “Centro Camuno di Medicina Sportiva C. Golgi S.N.C.” P. IVA 01521390987, in	
	persona del Legale Rappresentante, Sig.ra Crescenza Novelli, fatte salve le premesse	
		3

che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto

si conviene e si stipula,

ad integrazione del contratto ex DGR n. VI/47508 del 29.12.1999, stipulato il 03.12.1999, per quanto non diversamente previsto da regole introdotte successivamente che si intendono integralmente recepite, con la sottoscrizione dei seguenti articoli:

Art. 1

Oggetto

Le presenti disposizioni, nelle parti corrispondenti e per il periodo indicato nel successivo art. 12, integrano il contratto già stipulato il 03.12.1999 ai sensi della DGR n. VI/47508 del 29.12.1999.

Art. 2

Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni integrative si applicano a tutta la produzione sia di attività di ricovero e cura che di attività legata alla erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale prodotta dalle strutture ubicate nel territorio della ATS per tutti i cittadini residenti in Regione Lombardia e per gli stranieri rendicontati con onere “8”, e non solo alla quota relativa ai consumi dei propri residenti. Per quanto riguarda il livello economico i pazienti extraregionali verranno remunerati secondo la normativa valida per l’anno 2016 che regola i flussi di mobilità sanitaria interregionale e internazionale.

Tutte le prestazioni oggetto del presente contratto, senza differenze di provenienza regionale dei soggetti destinatari, devono essere prestate secondo criteri di appropriatezza e di reale necessità che guidano l'erogazione dei servizi per i residenti lombardi e che le attività di controllo svolte dalle ATS sui propri erogatori riguardino

anche l'appropriatezza e la correttezza delle prestazioni garantite a cittadini non residenti in Regione Lombardia.

In relazione ai criteri temporali relativi all'ambito di applicazione delle norme contenute nella presente integrazione contrattuale, si precisa che per quanto attiene le attività di ricovero sono conteggiabili esclusivamente quelle con data di dimissione compresa tra l' 01.01.2016 e il 31.12.2016 e per quanto attiene le prestazioni ambulatoriali sono conteggiabili esclusivamente quelle erogate a far tempo dalla data dell'01.01.16.

Art. 3

Valorizzazione per le attività di ricovero e di specialistica

Per le **attività di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale**, comprensive delle attività di Pronto Soccorso non seguite da ricovero, la quota di risorse per l'anno 2016 relativa alle prestazioni garantite a cittadini residenti in Lombardia e a stranieri rendicontati con onere "8", comprensiva dell'importo già oggetto del contratto provvisorio quadrimestrale, è rideterminato, per le motivazioni espresse in premessa, nella quota di **euro 138.626=pari al 97%** del finanziato 2015.

Tale importo è suddiviso come segue:

- **euro 135.768,00= (95%);**
- **euro 2.858,00= (2%);** che corrispondono ad un'ulteriore quota attribuita dall'ATS secondo specifici obiettivi di cui all'articolo 4.

Le quote assegnate potranno essere rideterminate a seguito dell'eventuale adozione di successivi provvedimenti normativi statali in materia economica con impatto sul bilancio regionale.

Alle attività di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale erogata da soggetti di diritto privato sono applicati gli sconti previsti dalla legge n. 269/06.

Art. 4

Progetti legati all'assegnazione della quota variabile (2%)

All'erogatore è destinata la quota di risorse indicata all'articolo 3 corrispondente al 2% che sarà riconosciuta previa valutazione positiva del raggiungimento degli obiettivi indicati nell'allegato 1 del presente contratto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale. La relativa remunerazione sarà effettuata a consuntivo, a fronte di prestazioni effettivamente erogate.

Art. 5

Regressioni tariffarie

Alla Struttura potranno essere assegnate le maggiori risorse di cui alla DGR X/5166 del 16.05.2016, applicando tra il 97% e il 103% una regressione tariffaria massima del 30% (60% per la branca di laboratorio analisi) e, tra il 103% e il 106%, una regressione tariffaria massima del 60% a condizione che la struttura medesima garantisca il raggiungimento degli obiettivi di seguito elencati che saranno oggetto di verifica da parte dell'ATS:

- 1.** trasparenza delle agende di prenotazione: per il conseguimento dell'obiettivo la struttura dovrà garantire l'effettuazione degli interventi tecnici finalizzati alla prenotabilità delle prestazioni ambulatoriali tramite Call Center regionale con le modalità e nei tempi previsti dall'allegato 1 della DGR X/5166 del 16.05.2016;
- 2.** accessibilità dei cittadini anche nelle fasce orarie serali e del giorno di sabato (progetto ambulatori aperti). Per il raggiungimento dell'obiettivo la struttura si impegna a fornire elenco degli ambulatori e relativi orari di apertura nelle giornate e fasce orarie di cui sopra, dandone idonea informazione ai cittadini nonché a trasmettere mensilmente il numero di prestazioni erogate.

Oltre la quota 106% non viene garantita la remunerazione delle prestazioni se non a fronte, su base ATS o Regionale, di una dimostrata ulteriore disponibilità di risorse.

Art. 6

Raggiungimento del valore di produzione assegnato e programmazione delle attività

Le parti concordano che il raggiungimento del valore negoziato per le attività di ricovero e cura e di specialistica sarà valutato applicando ai volumi delle prestazioni erogate nel corso del 2016 le tariffe in vigore alla data di dimissione per i ricoveri ed alla data di effettuazione della prestazione o di chiusura del ciclo per la specialistica ambulatoriale.

La Struttura si impegna a programmare l'erogazione delle attività sanitarie in modo omogeneo nel corso dell'anno, garantendo la continuità del servizio senza interruzione alcuna.

Art. 7

Controllo dell'applicazione dei contenuti del contratto

Le Parti concordano di finalizzare le attività dei Nuclei Operativi di Controllo dell'ATS, oltre che allo svolgimento dei compiti istituzionali indicati nella normativa regionale sul tema, anche a verifiche concernenti la corretta applicazione dei contenuti del presente contratto ed una particolare attenzione sarà posta nel valutare le prestazioni di ricovero a basso peso di cui all'allegato 2C del DPCM LEA. Le Parti concordano inoltre che le eventuali minori valorizzazioni derivanti dall'esito dei controlli, al termine del processo di validazione delle contestazioni, incideranno sul valore lordo della produzione delle prestazioni sanitarie erogate nel periodo di validità del presente contratto.

Art. 8

Utilizzo del ricettario regionale per prescrizione di ricovero e cura di

specialistica ambulatoriale e farmaceutica

I soggetti erogatori si impegnano al pieno rispetto delle indicazioni regionali relative alla prescrizione effettuata dai propri specialistici di prestazioni ambulatoriali e farmaceutiche, che costituiscono un'obbligazione contrattualmente rilevante.

Art. 9

Rete Regionale di Prenotazione

Il progetto Rete Regionale di Prenotazione è iniziativa di Regione Lombardia, e prevede di mettere a disposizione di tutti i soggetti erogatori pubblici e privati che vogliano aderire, il servizio per la prenotazione di prestazioni specialistiche sanitarie.

Oggetto del servizio sono i contatti gestiti (prenotazioni, spostamenti e revoche), per il soggetto erogatore sottoscrittore, attuati con le modalità di cui alla DGR X / 3993 del 04.08.2015.

In adempienza alle indicazioni della D.G.R. N.VIII/6538 del 30.1.2008, una parte del costo del contatto gestito è a carico della singola struttura erogatrice.

L'Ufficio CCR dell'ATS della Città Metropolitana di Milano comunicherà alle ATS ed a ogni soggetto erogatore pubblico/privato aderente alla Rete Regionale di prenotazione i dati riferiti ai contatti gestiti e l'onere a carico della singola struttura erogatrice che dovrà essere detratto dall'ATS dall'importo riconosciuto alla stessa (struttura erogatrice) per la prestazione erogata – come sancito dalle D.G.R.X/1424/2014 e n. X/2958 del 19.12.2014.

Le parti prendono atto che gli adempimenti che si richiedono agli enti aderenti al progetto sono periodicamente fissati e rivisti con provvedimenti di Giunta, il Piano annuale SISS ed il Piano di Diffusione della Rete Regionale di Prenotazione.

Art. 10

Sistema Informativo Socio Sanitario di Regione Lombardia (SISS)

La struttura si impegna a rispettare gli obiettivi regionali per l'anno 2016 nell'ambito del Piano di sviluppo del progetto CRS-SISS/CCR; in particolare, in applicazione alla DGR 4702/2015, si impegna ad adeguarsi alle modalità che man mano verranno implementate in raccordo con i sistemi nazionali e coerentemente alle indicazioni ed alla pianificazione regionale in tema di ricetta dematerializzata.

Art. 11

Clausola Risolutiva Espressa

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura o da altro Organo Certificatore competente, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui al D.Lgs. 159/2011 e s.m.i..

Art. 12

Validità e durata

Le presenti disposizioni integrative hanno validità dall'01.01.2016 al 31.12.2016, fatta salva la facoltà di recesso di cui all'art. 11 dello schema tipo di contratto approvato con DGR 45708/99 e potranno subire modifiche e/o integrazioni a seguito della successiva emanazione di normative a carattere nazionale o regionale.

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL LEGALE RAPPRESENTANTE CENTRO CAMUNO DI MEDICINA
SPORTIVA C. GOLGI S.N.C.**

Sig.a Crescenza Novelli

IL DIRETTORE GENERALE ATS DELLA MONTAGNA

Dott.ssa Maria Beatrice Stasi

FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE

ALLEGATO 1

PROGETTI LEGATI ALL'ASSEGNAZIONE DELLA QUOTA VARIABILE

(2%)

Obiettivo 1: Rispetto tempi attesa per visite specialistiche secondo le indicazioni regionali (rispetto dei tempi d'attesa di riferimento per il 95% delle prenotazioni) con particolare riguardo alle disposizioni in materia di priorità clinica.

Punti: 40

Il raggiungimento dell'obiettivo sarà calcolato sulla base della rendicontazione ex circolare 28/SAN (monitoraggio ex post) in proporzione alla percentuale di prenotazioni effettuate nel rispetto dei tempi d'attesa di riferimento.

L'obiettivo si intende pertanto interamente raggiunto qualora la percentuale di prestazioni erogate entro i termini previsti dalle indicazioni regionali sia uguale o maggiore del 95%.

Obiettivo 2: SISS:

Punti: 30

La struttura si impegna a rispettare gli obiettivi regionali per l'anno 2016 nell'ambito del Piano di sviluppo del progetto CRS-SISS/CCR; in particolare, in applicazione alla DGR 4702/2015 si impegna ad adeguarsi alle modalità che man mano verranno implementate in raccordo con i sistemi nazionali e coerentemente alle indicazioni ed alla pianificazione regionale in tema di ricetta dematerializzata.

Obiettivo 3: Flussi informativi – Miglioramento/mantenimento qualità e tempestività flussi informativi:

Punti: 30

- Errori gravi < 1%

- Ritardi: $< 2\%$

- Rendicontazione nel flusso 28/SAN di tutte le prestazioni erogate anche in regime di libera professione e solvenza.

Il risultato economico degli obiettivi sopra elencati sarà valutato con le seguenti modalità:

Valutazione maggiore di 80 punti: riconoscimento dell'intera quota spettante;

Valutazione tra 51 e 80 punti: riconoscimento dell'80% della quota spettante;

Valutazione da 31 a 50 punti: riconoscimento del 50% della quota spettante;

Valutazione da 0 a 30 punti: nessun riconoscimento della quota spettante.